



Diritto all'oblio. La Corte di Giustizia dà ragione a Google



11/10/2019



IT&TMT, SOCIETÀ, GLOBALLY MINDED

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 24 settembre 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, sull'interpretazione della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹. La domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società *Google LLC* ("Google") e la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (Commissione nazionale

per l'informatica e le libertà; "CNIL") francese, relativamente a una sanzione da quest'ultima irrogata a Google sulla base del rifiuto opposto ad una domanda di deindicizzazione su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca.

Più particolarmente, in data 10 marzo 2016 la CNIL aveva sanzionato Google per non aver dato seguito ad una diffida del 21 maggio 2015 con cui le si intimava di procedere alla cancellazione di taluni *link* dall'elenco di risultati visualizzati in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome del soggetto che aveva presentato ricorso alla CNIL². Google,

¹ GUUE L 281 del 23.11.1995.

² *Loi n. 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés* (legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, relativa all'informatica, ai file e alle libertà individuali; "legge del 6 gennaio 1978"). L'articolo 45 della legge prevede che, qualora il responsabile di un trattamento non rispetti gli obblighi

infatti, si era limitata a sopprimere i *link* dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrispondeva ad uno Stato membro.

Contro tale decisione, Google aveva proposto ricorso dinanzi al *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia; "giudice del rinvio") chiedendone l'annullamento. In particolare, Google aveva sostenuto che la sanzione controversa si basava su una interpretazione erronea delle disposizioni della Legge del 6 gennaio 1978 che recepivano l'articolo 12, lettera b)³, e l'articolo 14, primo comma, lettera a) della Direttiva 95/46⁴. Sulla base di tali

norme, nel caso *Google Spain* la Corte di Giustizia aveva sì, riconosciuto un diritto alla deindicizzazione⁵, che secondo Google non comportava però necessariamente la soppressione di tutti i *link*, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio raccolti dal proprio motore di ricerca. Il giudice del rinvio, dopo aver esaminato il trattamento dei dati personali compiuto dal motore di ricerca gestito da Google⁶ ed aver constatato delle difficoltà interpretative relativamente alla Direttiva 95/46, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali⁷.

derivanti da tale normativa, il Presidente della CNIL può intimargli di porre fine all'inadempimento constatato entro un termine stabilito. Se il responsabile del trattamento non si conforma alla diffida che gli è stata rivolta, la formazione ristretta della CNIL può infliggere, dopo lo svolgimento di una fase in contraddittorio, in particolare, una sanzione pecuniaria.

³ L'articolo 12 della Direttiva 95/46, denominato "Diritto di accesso", alla lettera b) così dispone: "... Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(...)

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati...".

⁴ L'articolo 14 della Direttiva 95/46, denominato "Diritto di opposizione della persona interessata", al comma 1, lettera a) così dispone: "... Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati...".

⁵ CGUE 13.05.2014, Causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*.

⁶ Si vedano i punti 36-37 della decisione.

⁷ Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio erano così originariamente formulate: "... Se il "diritto alla deindicizzazione", come sancito dalla [Corte] nella sentenza del 13 maggio 2014, [*Google Spain e Google* (C-131/12, EU:C:2014:317)], sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più – indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva [95/46].

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla deindicizzazione», come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri (...).

Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati [nella seconda questione], il "diritto alla deindicizzazione", come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione, è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecnica del "blocco geografico", a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del "diritto alla deindicizzazione", i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest'ultimo, o

Prima di rispondere alle questioni, la Corte ha ricordato come sebbene alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale vigesse la Direttiva 95/46, essa è stata abrogata con effetto dal 25 maggio 2018, data a partire dalla quale è divenuto applicabile il Regolamento 2016/679 ("GDPR")⁸. Inoltre, la Corte ha rilevato come successivamente al rinvio pregiudiziale Google avesse introdotto una nuova presentazione delle versioni nazionali del suo motore di ricerca, nell'ambito della quale il nome di dominio introdotto dall'utente non determinava più la versione nazionale del motore di ricerca a cui questi aveva accesso. In tal modo, l'utente veniva automaticamente diretto verso la versione nazionale del motore di ricerca Google che corrispondeva al luogo a partire dal quale si presumeva questi stesse effettuando la ricerca, ed i relativi risultati venivano visualizzati in funzione di tale luogo, determinato da Google grazie ad un processo di geolocalizzazione.

Ritenuta la necessità di esaminare le questioni pregiudiziali alla luce di entrambe le normative, la Corte di Giustizia ha inteso le tre questioni come volte a stabilire se, in sostanza, l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della Direttiva 95/46 e l'articolo 17, paragrafo 1, del GDPR debbano essere interpretati nel senso che, quando il gestore di un motore di ricerca accoglie una domanda di deindicizzazione, egli sia tenuto a darvi esecuzione su tutte le versioni del motore o se, al contrario, sia tenuto a procedervi solo sulle versioni corrispondenti a tutti gli Stati membri,

oppure ancora solo su quella corrispondente allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di deindicizzazione, se del caso, in combinazione con l'uso della cosiddetta tecnica del «blocco geografico»⁹ per garantire che, nell'ambito di una ricerca effettuata a partire da un indirizzo IP localizzato in uno Stato membro, un utente non possa accedere ai *link* deindicizzati, indipendentemente dalla versione nazionale del motore utilizzata.

Nel rispondere, la Corte ha preliminarmente rilevato come, al fine di rispettare i diritti garantiti dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della Direttiva 95/46, il gestore di un motore di ricerca sia obbligato a sopprimere dall'elenco dei risultati che appaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i *link* verso pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche qualora esse non vengano previamente o simultaneamente cancellate dalle pagine *web* di cui trattasi oppure quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita¹⁰. Inoltre, è necessario verificare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza tuttavia che tale diritto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco gli arrechi un pregiudizio. Poiché l'interessato, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali al rispetto della vita privata

persino, più in generale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettati alla direttiva [95/46], e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca...

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *GUUE L 119 del 04.05.2016*.

⁹ La tecnica di blocco geografico formulata da Google dopo la scadenza del termine fissato nella diffida della CNIL consiste nel sopprimere la possibilità di accedere, da un indirizzo IP (Internet Protocol) che si considera localizzato nello Stato di residenza dell'interessato, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest'ultimo, e ciò indipendentemente dalla declinazione del motore di ricerca richiesta dall'utente di Internet.

¹⁰ CGUE 13.05.2014, Causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, punto 88.

e della vita familiare¹¹ ed alla protezione dei dati di carattere personale¹², potrebbe chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, tali diritti prevarranno non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore, ma anche su quello all'informazione del grande pubblico, salvo che l'ingerenza nei suoi diritti

fondamentali non sia giustificata da un interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione di cui trattasi¹³.

Tanto la Direttiva 95/46¹⁴ quanto il GDPR¹⁵ consentono agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione, disciplinato dall'articolo 17 dello stesso GDPR e comunemente denominato "diritto all'oblio"¹⁶, nei confronti del

¹¹ L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, denominato "Rispetto della vita privata e della vita familiare", così dispone: "... Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni..."

¹² L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, denominato "Protezione dei dati di carattere personale", così dispone: "... Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente..."

¹³ CGUE 13.05.2014, Causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, punto 99.

¹⁴ L'articolo 4 della Direttiva 95/46, denominato "Diritto nazionale applicabile", al paragrafo 1 lettera a) così dispone: "... Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile..."

¹⁵ L'articolo 3 del Regolamento 2016/679, denominato "Ambito di applicazione territoriale", al paragrafo 1 così dispone: "... Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione..."

¹⁶ L'articolo 17 del Regolamento 2016/679, denominato "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)", così dispone: "... L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

gestore di un motore di ricerca che possiede uno o più stabilimenti nel territorio dell'Unione, nell'ambito delle cui attività effettua un trattamento di dati personali che riguardano tali interessati. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. In particolare, un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile nel territorio di uno Stato membro qualora il gestore di un motore di ricerca vi apra una succursale o una controllata destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti dal motore nei confronti dei residenti di detto Stato membro¹⁷. In questo modo, infatti, le attività del gestore del motore e quelle del suo stabilimento nell'Unione sono inscindibilmente connesse¹⁸. Il caso concreto, dunque, rientrava nell'ambito di applicazione territoriale della Direttiva 95/46 e del GDPR, proprio in quanto lo stabilimento francese di Google svolge attività inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore, il quale deve essere considerato pertanto un soggetto che procede ad un unico trattamento di dati personali.

Secondo la Corte, una deindicizzazione effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare l'obiettivo della Direttiva 95/46 e del GDPR di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l'Unione¹⁹. Tuttavia, molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione, o

comunque adottano al riguardo un approccio diverso. Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale, e va contemperato con altri diritti fondamentali²⁰ quale quello al rispetto della vita privata, e bilanciato con la libertà di informazione degli utenti di Internet, in una misura che può variare notevolmente da Stato a Stato. Pertanto, sebbene il legislatore europeo abbia effettuato tale bilanciamento per quanto riguarda l'Unione tramite l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) del GDPR, egli non ha fatto (né poteva fare) altrettanto per quanto riguarda la deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

In particolare, il legislatore europeo non ha attribuito ai diritti di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, primo comma, lettera a), della Direttiva 95/46 o di cui all'articolo 17 del GDPR una portata extraterritoriale. Del pari, egli non ha imposto ad un operatore che, come Google, rientra nell'ambito di applicazione delle suddette normative europee, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri. Di conseguenza, secondo la Corte, non sussiste per il gestore di un motore che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore.

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria...".

¹⁷ CGUE 13.05.2014, Causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, punto 60.

¹⁸ *Ibidem*, punti 56-57.

¹⁹ Si vedano i punti 56-58 della decisione.

²⁰ CGUE 09.11.2010, Cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke e Eifert*, punto 48.



Poiché le norme sulla protezione dei dati personali sono state disciplinate dal legislatore europeo mediante un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, al fine di assicurare un livello coerente di protezione in tutta l'Unione e di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati all'interno della stessa²¹, secondo la Corte una deindicizzazione del genere va effettuata nelle versioni del motore corrispondenti agli Stati membri.

Tuttavia, l'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può, anche all'interno dell'Unione, variare da uno Stato membro all'altro, e dunque il risultato del bilanciamento tra tale interesse e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato non è necessariamente identico per tutti gli Stati. Sebbene le autorità di controllo nazionali dispongano degli strumenti e dei meccanismi necessari per bilanciare i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato con l'interesse del pubblico degli Stati membri all'accesso all'informazione²², secondo la Corte è comunque compito del gestore del motore adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali misure, in particolare, devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche prescritte ed avere l'effetto di

impedire agli utenti di *Internet* negli Stati membri di avere accesso ai *link* in questione a partire da una ricerca effettuata sulla base del nome della persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali utenti²³. Pertanto, nel caso concreto spetterà al giudice del rinvio verificare se, alla luce anche delle recenti modifiche apportate al suo motore di ricerca, le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze.

In virtù di quanto precede, la Corte ha statuito che:

“L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad

²¹ Il considerando (10) del Regolamento 2016/679 così dispone: “... Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito...”.

²² Si veda il punto 68 della decisione.

²³ CGUE 15.09.2016, causa C-484/14, *Mc Fadden*, punto 96.

effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere

accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti".

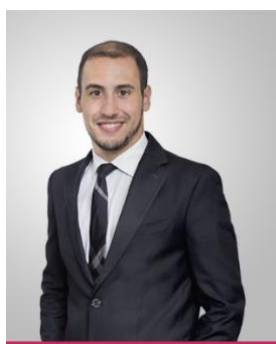


Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

